

Resta fermo quanto precisato per la titolarità di mandati r.c. auto sub articoli 4, comma 4 e 63 e quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento circa il passaggio ad altra sezione del registro.

ANAGINA osserva che coloro che matureranno i titoli equipollenti entro il 31 dicembre 2006 dovranno fare richiesta per l'iscrizione nella sezione A del registro entro il 31 marzo 2007 ed in pendenza del termine per l'iscrizione potranno continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta. Poiché la domanda per titoli equipollenti dovrà essere presentata entro il 31 marzo 2007, l'intermediario iscritto nella sezione A che si avvale eventualmente di tali soggetti dovrebbe iscriverli nella sezione E con la comunicazione di cui al modello contenuto nell'allegato n. 22, parte II. Pertanto, nonostante il divieto di contemporanea iscrizione in diverse sezioni, in questo limitato caso sembrerebbe che l'intermediario che ha maturato i titoli equipollenti, potendo continuare ad operare, possa mantenere l'iscrizione nella sezione E, se pure in via transitoria. Se tale interpretazione è corretta, chiede chiarimenti su quale soggetto dovrà poi provvedere alla cancellazione dalla sezione E (richiedente, intermediario iscritto in sezione A o ISVAP) e sui successivi adempimenti e chiede di alleggerire gli adempimenti di iscrizione, cancellazione e reinscrizione.

Se il soggetto intende proseguire l'attività nella sezione A, la richiesta di cancellazione dalla sezione E deve essere presentata dall'intermediario che lo ha iscritto in tale sezione. Si rinvia alla nuova formulazione delle disposizioni transitorie.

Art. 68 (Iscrizione nella sezione C del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa)

ANIA osserva che appare problematica la disposizione sui requisiti di esperienza professionale richiesti ai produttori diretti dell'impresa ed ai soggetti iscrivibili nella sezione E, al fine della rispettiva iscrizione in regime transitorio, laddove si prevede lo svolgimento in via continuativa delle rispettive attività di intermediazione nei dodici mesi antecedenti al 1° gennaio 2006, anziché fissare la condizione di operatività a partire dal 1° gennaio 2006. Ciò comporterebbe seri problemi di ridimensionamento degli addetti utilizzabili e non risulterebbe coerente con il rispetto delle condizioni stabilite (ed ancora in vigore) dall'ISVAP con proprie circolari (533/D e 573/D) e legittimamente applicate dagli intermediari fino a questo momento.

Propone pertanto di modificare la lettera b) del comma 1 dell'art. 68 e la lettera b) del comma 1) dell'art. 70, prevedendo il requisito dell'operatività alla data di entrata in vigore del Regolamento o, in subordine, di individuare il requisito pregresso dell'attività da parte di tali soggetti in un'operatività sussistente al 1° gennaio 2006, in senso letteralmente conforme all'art. 343 del Codice.

ALLEANZA chiede che il requisito di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 68 del Regolamento sia limitato al fatto di avere ricevuto l'incarico di produttore diretto in data antecedente al 1° gennaio 2006 ed eventualmente al fatto che l'impresa attesti che tali soggetti hanno partecipato ai corsi di formazione già previsti e già oggetto di comunicazione all'ISVAP con riferimento all'anno 2005. Per quanto concerne il

richiesto carattere continuativo di esercizio dell'attività, la compagnia chiede che esso venga posto come elemento alternativo alla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'impresa e comunicati all'ISVAP.

Eurizon Financial Group rileva che la previsione dell'articolo che permette l'iscrizione dei produttori operanti da almeno 12 mesi dal 1° gennaio 2006 non sarebbe coerente con l'art. 343, comma 4, del Codice, che consente a detti soggetti di continuare ad operare qualora svolgano la relativa attività a far data dal 1° gennaio 2006.

Proposte parzialmente accolte. La richiesta di un'operatività pregressa di almeno dodici mesi risponde all'esigenza di garantire il popolamento del registro con soggetti in possesso di adeguata professionalità, come richiesto dall'art. 4 della Direttiva 2002/92/CE. In ogni caso, per tener conto delle esperienze maturate successivamente al 1° gennaio 2006, l'articolo viene riformulato prevedendo che tale esperienza debba essere stata conseguita nei dodici mesi antecedenti la data di entrata in vigore del Regolamento, valorizzando in tal modo l'attività svolta fino a tale data.

Non si ritiene di accogliere la proposta di considerare valida anche la formazione svolta in osservanza delle circolari ISVAP n. 533 e 573, in quanto tali circolari non prevedevano standard minimi né obblighi di formazione per tutti gli addetti all'attività di intermediazione.

Art. 69 (Iscrizione nella sezione D del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa)

ASSOFIN propone di inserire al comma 1, lett. b) il riferimento all'esistenza di contratti collettivi, per tenere conto dell'equiparazione all'attività di intermediazione effettuata ex art. 3, comma 3, del Regolamento.

Si rinvia a quanto previsto sub art. 3.

Claris Assicurazioni rileva l'incoerenza tra quanto previsto dall'art. 22, nella parte in cui riconosce alle banche la possibilità di richiedere l'iscrizione nella sezione E di collaboratori esterni aventi forma societaria e le norme transitorie relative alle banche, con i relativi modelli per richiedere l'iscrizione, che sembrano non consentire tale possibilità.

Le norme transitorie e gli allegati vengono modificati per tener conto della possibilità per una banca di avvalersi di collaboratori esterni aventi forma societaria.

Art. 70 (Iscrizione nella sezione E del registro di soggetti esercenti l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa)

ANIA richiama quanto detto relativamente all'art. 68 circa l'opportunità di slittamento del termine al 31 dicembre 2006. Propone pertanto di modificare la lettera b) dell'art. 70 in senso conforme a quanto richiesto sub art. 68.